

# IL GOVERNO MONTI E LA NUOVA CARTA DEL LAVORO

## la scelta dell'opzione autoritaria

*Gianni Giovannelli*

Il lavoro è ormai già in larghissima misura precarizzato, più visibilmente nella fascia di basso reddito, ma nell'ambito di un generale processo, in corso e inarrestabile anche nei settori tradizionalmente caratterizzati dalla stabilità.

L'annuncio del contratto unico per i dipendenti Fiat e la imminente cancellazione dell'art. 18 hanno un notevole valore simbolico: è ben vero che entrambi gli eventi insistono su una porzione minoritaria dei lavoratori italiani, ma ugualmente l'idea forza del capitale finanziarizzato rimane, esplicitamente, quella di legare la sopravvivenza del singolo individuo all'accettazione di un tempo-lavoro esteso alla vita intera, piegando l'esistere alla tipologia di un contratto intermittente che abbraccia il destino e il futuro di tutti i membri di tutte le collettività.

Il contratto *intermittente* (per quanto ancora poco diffuso) ha una precisa codificazione nel Decreto legislativo 276/2003 (noto come *Biagi* perché pubblicato in attuazione della legge delega n. 30). In buona sostanza, mediante il rapporto intermittente, ogni lavoratore si impegna (pena la perdita automatica del posto) a rimanere *sempre* a disposizione dell'impresa che lo ingaggia; ma l'imprenditore potrà, a suo piacimento e senza renderne conto a nessuno, utilizzarlo o meno in concreto diventando l'arbitro di ogni *domani*. Una simile codificazione contrattuale è il segno della prepotenza e dell'arroganza elevate a sistema; entrambe sono caratteristiche genetiche dell'attuale organizzazione del ciclo di creazione del profitto nell'era dei beni immateriali e della finanza glo-

bale. Il suddito non cede soltanto una quota parte del tempo di vita (come l'operaio della manifattura), ma se stesso come biomerce; rispetto al lavoro dello schiavo nell'epoca immediatamente precapitalistica il precario intermittente non rimane tuttavia a carico del proprietario che lo ha acquistato stipulando il contratto, ma ha l'onere di provvedere alla gestione delle pause (non esiste il tempo libero, anche la pausa è attesa funzionale all'utilizzo), in proprio, con il salario ricevuto da amministrare all'insegna del sacrificio e dell'oculatezza.

Il lavoro intermittente è dunque la meta cui aspira l'attuale organizzazione dell'accumulazione di profitto, è la forma precaria del lavoro imposta alle moltitudini, è una sorta di miscela autoritaria che fonde (con necessario aumento di entropia) una prestazione sostanzialmente coatta, l'estensione illimitata del tempo lavoro, lo sfruttamento intenso di qualsiasi capacità manuale o intellettuale dei singoli e delle comunità, il controllo sociale. La norma è giovane; dopo il varo del 2003 venne temporaneamente abrogata (ma solo per qualche mese) e poi ripristinata, sempre con decisioni adottate in semiclandestinità, all'interno di provvedimenti polivalenti, in assenza di discussione e di vaglio critico. Certo. Nella sua codificazione così estrema (ed estremista) il lavoro intermittente non può davvero aspirare a imporsi esplicitamente come il normale contratto di lavoro; e pur tuttavia non solo esiste nell'ordinamento positivo, ma nessuna rappresentanza politica istituzionale osa porsi l'obiettivo di cancellarlo (e neppure quello, in fondo più modesto, di limitarlo). Anzi. L'intermittenza fa capolino nei contratti aziendali, si intrufola a macchia di leopardo nelle trattative, compare in alcuni settori del terziario mediante assunzioni individuali. Con la risposta n. 46 in data 11 novembre 2011 la direzione generale del ministero del lavoro ha comunicato alla Confindustria di ritenere legittimo il ricorso alle prestazioni intermittenti anche per la figura professionale degli addetti alle vendite. L'intermittenza si diffonde e si afferma come *ideologia*, è una sorta di *programma* dello sviluppo quale lo intende il potere. Ecco perché la struttura di comando attribuisce

tanta rilevanza al tema dell'abrogazione della legge di stabilità (e dell'obbligo di concreta reintegrazione), pur sapendo che concerne un numero in fondo modesto di lavoratori. Si vuole infatti rimuovere un *simbolo* del ciclo di lotte precedente e sostituirlo con un altro *simbolo* (il contratto intermittente), lo stendardo della nuova fase di creazione del profitto, nel segno della flessibile estensione del tempo- lavoro, della piena precarizzazione dell'esistenza (intesa come unica possibile piena occupazione), del controllo autoritario esercitato sull'individuo e sulla comunità.

In data 11 novembre 2010 l'allora ministro del lavoro, Sacconi, aveva illustrato alle *parti sociali* (sindacati e aziende) il disegno di legge delega che dovrebbe autorizzare il governo (senza più necessità di affrontare il dibattito parlamentare) alla redazione di uno *Statuto dei lavori* per sostituire il tradizionale *Statuto dei lavoratori* approvato nel 1970. La relazione introduttiva al disegno offre spunti di riflessione, laddove, in modo chiaro, afferma la conclusione di un ciclo *dominato dalla grande fabbrica industriale... con un perimetro aziendale ben definito quanto a struttura, composizione della manodopera, localizzazione territoriale*, descrive un *mercato del lavoro sempre più terziarizzato e plurale... si propone di intervenire nella elaborazione di istanze di conciliazione fra tempi di vita e di lavoro*. La legge consente di intervenire con il bisturi, delegificando e liberalizzando (senza argini) il rapporto lavorativo e riservando gli argini alla sola limitazione del conflitto.

La proposta del ministro Sacconi non è in fondo troppo dissimile da quella che possiamo leggere nel testo di riforma proposto dal partito democratico (quello elaborato dal senatore Ichino); soprattutto va sottolineato il fatto che rientra nel programma del governo Monti il *metodo* della legge delega per riscrivere il diritto del lavoro abrogando il divieto di licenziamento. Nonostante il formale impegno alla *consultazione* (si badi bene: non impegnativa) delle parti sociali viene tralasciata la tradizionale partecipazione di qualsiasi *rappresentanza*, per-

fino di quella parlamentare, al fine di imporre il generale principio della totale libertà di ingaggio nell'ambito di un fantomatico libero mercato del lavoro e di un tragitto verso la piena occupazione. Il consenso delle strutture istituzionali sta assumendo dimensioni bulgare, nelle due camere e nelle organizzazioni di tendenza; ogni dubbio e ogni opposizione vengono immediatamente bollati come un sabotaggio intollerabile (da isolare e sanzionare) contro l'interesse della produzione nazionale, contro la categoria stessa degli italiani. Il precariato aveva compreso già da qualche tempo di non poter contare su alcuna rappresentanza; ora il percorso si conclude e l'apparato di comando comunica di avere unificato la funzione legislativa e quella esecutiva nel governo tecnico di nomina bancaria.

La crisi della rappresentanza è stata dunque risolta, dopo un dibattito assai ampio (lo diciamo, una volta tanto, senza ironia) e profondo; ed è stata risolta con un sostanziale commissariamento delle istituzioni rappresentative e, dunque, mediante una concreta svolta autoritaria. Il successo dell'operazione ha superato le stesse aspettative di chi l'ha promossa e sostenuta, ha travalicato il mero ambito parlamentare; sarebbe un errore sottovalutarlo e non comprenderne appieno i contenuti. L'avvento del governo Monti pone infatti questioni di non poco momento.

Nelle società e nei sistemi di capitalismo finanziarizzato si va sviluppando un costante, quasi quotidiano, rapporto dialettico fra le esigenze di (tradizionale) rappresentanza democratica (liberale o riformista) e quelle di *governance*; mi riferisco, dunque, a tutti i sistemi che si collocano nell'ambito delle aree in cui la finanza è connessa al ciclo produttivo globale (indipendente dal singolo stato nazionale). Le necessità di *governance* inducono, spesso, l'esecutivo a forme autoritarie di gestione, forzando il potere legislativo; ma quando viene meno il rapporto di fiducia fra rappresentanti e rappresentati la struttura prima scricchiola e successivamente cede. Kurt Godel, il 7 ottobre del 1930, ha mutato il nostro orizzonte di pensiero enunciando i principi di in-

completezza; il meccanismo finanziario del libero mercato è perfetto solo se rimane chiuso e sottratto a ogni influenza esterna (che è il contrario esatto di un meccanismo davvero *libero*). Il punto debole dell'economia finanziarizzata si coglie proprio nell'evidente e godelianamente indecidibile contrasto fra *governance* e rappresentanza democratica, dunque fra *governance* e diritti soggettivi o, ancora, fra diritti soggettivi e rappresentanza. È la contraddizione con cui tutti debbono fare i conti; le banche hanno scelto di risolverla con una opzione autoritaria che rischia di non rimanere semplice articolazione tattica, ma di evolversi in una sedimentazione di medio periodo (se non proprio strategica).

Si discute assai di una modifica della Costituzione al fine di introdurre il principio del pareggio di bilancio (per giustificare qualunque rapina di quanto dovrebbe essere *comune*, per finanziarizzare ogni bene pubblico e privato) insieme al principio di liberalizzazione dell'attività d'impresa (il capitalista finanziario come moderno sovrano assoluto, *legibus solutus*); peraltro poco si pone l'accento sulla omessa entrata in vigore delle norme relative alle associazioni sindacali e allo sciopero (mai oggetto delle necessarie leggi di attuazione, totalmente in oblio dal lontano 1948, invecchiate senza vivere). La verità è che il governo Monti trova le sue radici più nella Carta del lavoro del 1927 che nella Costituzione italiana con la quale, francamente, ci pare abbia ben poco a che spartire. La vecchia borghesia milanese, del resto, ha sempre amato le derive autoritarie, evitando ogni dissenso perfino in occasione delle leggi razziali; la Carta del lavoro è dunque nel patrimonio genetico del mondo della Bocconi e dell'università cattolica. L'articolo di apertura dei principi fascisti in tema di lavoro afferma che solo la *nazione italiana* trascende i singoli individui che la compongono e costituisce una vera *unità (morale, politica, economica) che si realizza integralmente nello Stato*. Par di sentire l'ultima omelia dell'attuale presidente della Repubblica, che, formatosi nell'ideologia stalinista, non avrà il minimo dubbio circa il lavoro inteso come *dovere sociale*

per lo *sviluppo della potenza nazionale* (articolo 2). Nella relazione, già citata, dell'ex ministro Sacconi, per porre il tema di una necessaria abrogazione dei limiti imposti dalla legge alle richieste delle imprese, si esalta la funzione moderatrice e pacificatrice del singolo contratto di lavoro, inteso come atomistica mediazione del conflitto: ogni atomo di realtà economica potrà trovare così la sintesi, adattando salario e produttività caso per caso. Rievocando il pensiero dei sindacalisti cattolici che si opponevano alla Cgil (Mario Romani in particolare) si sostiene che la questione può risolversi nella formula *il contratto è il mio statuto*. È la formula utilizzata nell'accordo di Pomigliano, introdotta nell'ordinamento legislativo mediante il varo del controverso articolo 8 L. 14 / 9/ 2011 N. 216 (in parte precedentemente già digerita dalla Cgil con l'accordo interconfederale di luglio), richiamata oggi nella trattativa Fiat anche per escludere la Fiom dal tavolo, approvata esplicitamente dall'esecutivo tecnico. L'atomizzazione della trattativa è funzionale al carattere *discontinuo* che anche formalmente si vuole imporre ai lavoratori precari; dunque, a evitare qualsiasi pericolosa ricomposizione dei più deboli e per consentire la piena applicazione del volere dei più forti, il rapporto fra prestazione richiesta dalle imprese e reddito destinato a compensarla deve avvenire se non casa per casa almeno caso per caso. E anche questa è la Carta del lavoro fascista del 1927: *l'organizzazione sindacale è libera. Ma solo il sindacato sottoposto al controllo dello Stato ha il diritto di rappresentare legalmente la categoria, di stipulare contratti* (articolo 3); *nel contratto collettivo di lavoro trova la sua espressione concreta la solidarietà fra i vari fattori della produzione, mediante la conciliazione degli opposti interessi dei datori di lavoro e dei lavoratori e la loro subordinazione agli interessi superiori della produzione* (articolo 4). Le richieste della Banca Centrale diventano così lo stratagemma per riesumare e aggiornare l'antico interesse superiore della produzione; l'appello del governo tecnico è del tutto simile, nell'enunciazione, a quello dell'ideologia corporativa. Potremmo esaminare uno per uno i 23 articoli della

Carta fascista, e sempre ci troveremmo a volgere il pensiero alle dichiarazioni programmatiche del governo tecnico; anche laddove (articolo 9) si limiti l'intervento dello Stato ai casi di assenza dell'iniziativa privata, ovvero si proceda alla ripartizione (articolo 13) *delle crisi di produzione e dei fenomeni monetari fra tutti i fattori della produzione, equamente* o ancora quando si annunciano (articolo 19) le sanzioni contro tutti coloro che *perturbino il normale andamento dell'azienda*. Lo Statuto dei lavori che il governo tecnico si appresta a imporre con lo strumento autoritario della legge delega (e con il consenso dell'apparato di potere, nella maggioranza e nell'opposizione) altro non è che una summa del pensiero autoritario, per codificare anche nel testo di legge la fine del contratto di lavoro stabile sostituendolo con la precarietà. A questo serve la sostanziale delegificazione chiamata ipocritamente *semplificazione*.

Per giungere a questo risultato non basta cancellare il corpo legislativo di tutela ottenuto dai lavoratori in oltre mezzo secolo; deve essere accantonata la forma tradizionale di rappresentanza (ormai peraltro in evidente crisi) e dovrà essere modificata (o almeno interpretata in modo ardito e innovativo) la stessa costituzione del 1948. La mediazione costituzionale (ovvero il passaggio dal sistema corporativo fascista a quello liberal-riformista della ricostruzione) si fonda sulla piena libertà di organizzazione sindacale: le associazioni debbono garantire (mediante registrazione formale) un proprio ordinamento interno *democratico* e per stipulare un contratto vincolante (*con efficacia obbligatoria per tutti*) essere rappresentate *unitariamente in proporzione dei loro iscritti*. La traccia indicata dalla Costituzione è rimasta tuttavia senza attuazione, fino a oggi; e lo schema della Carta non consente in nessun caso di trasformare un contratto in legge (come vorrebbe Sacconi) mediante accordi locali separati. Per arrivarci bisognerebbe prima consentire la critica interna, rendere trasparenti bilanci e iscrizioni, dimostrare una consistenza reale. I sindacati possono vantare ben pochi iscritti; e fra quei pochi la composizione in-

terna neppure risulta rassicurante per il potere. Dunque vige, nei fatti, la sola autocertificazione della rappresentanza, con inevitabili attriti fra base e funzionari, fenomeni di corruzione e ricatto, crisi di controllo e di credibilità.

Ancora una volta la soluzione italiana sarà quella di imporre con autorità la delega e con autorità le conclusioni, sbarazzandosi di ogni voce critica mediante l'esclusione dei dissenzienti. I contratti autoritari stipulati dai delegati corporativi divengono legge come ai tempi della Carta del lavoro. Abbattendo i principi costituzionali, ma senza dichiararlo. Un golpe silenzioso che dovrà, nelle sue articolazioni operative, misurarsi con il nuovo corso della Corte costituzionale, dopo la svolta inaugurata con la sentenza n. 303 del 2011 (quella contro i precari), in aperta rottura con il passato.

La legge 14 luglio 1959 n. 741 (voluta da Ezio Vigorelli, allora ministro socialdemocratico del lavoro) e la successiva legge 1 ottobre 1960 n. 1027 tentarono l'innesto dei contratti collettivi di diritto comune nella legislazione italiana (per la prima volta dopo il Decreto luogotenenziale Badoglio). Era un periodo di aspri conflitti sociali, con scontri e morti. La sentenza n. 106 del 19 dicembre 1962 salvò la prima legge delega (e anche i relativi contratti collettivi connessi) ma cancellò la seconda, affermando che la legge del 1959 aveva un fine dichiaratamente eccezionale e transitorio, non ripetibile. Testualmente citiamo:

[...] ma queste medesime ragioni che inducono la Corte a dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale della legge 14.7.1959 n. 741 impongono, viceversa, di dichiarare l'illegittimità costituzionale della legge 1 ottobre 1960 n. 1027 [...] È da ritenere infatti che anche una sola reiterazione della delega toglie alla legge i caratteri della transitorietà e della eccezionalità che consentono di dichiarare insussistente la pretesa violazione del precetto costituzionale e finisce con il sostituire al sistema costituzionale un altro sistema arbitrariamente costruito dal legislatore e pertanto illegittimo.



L'articolo 8 della legge 14 settembre 2011 n. 216 (quella di Sacconi) non è transitorio; vuole anzi codificare un sistema diverso da quello costituzionale, senza scadenza. E travolge, a ben vedere, l'intero sistema di rappresentanza delineato dalla nostra Costituzione. Dunque l'aspirazione del potere è quella di piegare alla regolamentazione attuata mediante docili funzionari *territoriali* (si badi bene: territoriali e non necessariamente nazionali) l'intero mondo del lavoro, manuale e intellettuale, precario e irregolare, in ufficio o nell'abitazione, in fabbrica o nelle cantine nascoste. Il cavallo di Troia dell'accordo separato nel settore automobilistico Fiat ha la funzione (neppure celata) di *dividere* chi lavora, di atomizzare la moltitudine precarizzando la stabilità e costringendo ogni singolo soggetto a trattare privatamente il proprio destino con un interlocutore che si presenta invece come *istituzione*, interesse generale, Stato. Di nuovo compare la strategia del lavoro intermittente quale strumento di accumulazione e *governance* autoritaria; la gestione finanziarizzata del ciclo economico esige una disponibilità continua (il lavoro invade dunque l'intera vita) dei soggetti, senza altra contropartita che quella di una mera sopravvivenza. Siamo di nuovo ai principi autoritari della Carta del lavoro, pienamente fatti propri dal governo tecnico appoggiato da Bersani e Berlusconi: *lo Stato considera l'iniziativa privata nel campo della produzione come lo strumento più efficace e più utile nell'interesse della nazione* (articolo 7).

Ecco la scelta autoritaria, da attuare mediante la legge delega e i provvedimenti tecnici: l'eliminazione delle norme di tutela, la totale delegificazione, la consegna del rapporto di lavoro (quello reale: precario ma nel contempo esteso all'intera vita) alla trattativa individuale. Non è più solo il lavoro a essere merce, lo è anche il soggetto che presta lavoro, in un meccanismo neoschiavistico di cui la scelta autoritaria si profila veste normativa e istituzionale. Ma il legislatore rimuove, non risolve. E, inevitabilmente, aggrava. Sta nascendo, per contrasto, un processo costituente; è uno spettro a noi familiare (*Ein Gespenst geht*

*um in Europa*, uno spettro si aggira in Europa) e si affaccia sulla scena, come l'ombra di Banquo, tormentando Macbeth Sacconi, Macbeth Marcegaglia, Macbeth Monti, Macbeth Camusso.

C'è un dato reale, oggi, che emerge, sempre più, come decisivo. L'atipico è ormai maggioranza; non solo numerica ma politica. Il lavoro nero, i precari, le partite Iva, i ricercatori dell'università, i lavoratori dell'assistenza *no profit*, i facchini di cooperativa, gli addetti dei *call center*, gli artigiani delle micro imprese, i padroncini che trasportano le merci, i redattori della comunicazione, i paria della pubblicità e della moda. Questa moltitudine è senza rappresentanza; è una folla che deposita i contributi silenti (7,2 miliardi di euro secondo i dati Inps) garantendo la pensione anticipata dell'esodo anticipato Fiat di commercianti e dirigenti, di politicanti e funzionari.

Chi sono i rappresentanti del lavoro nero? Le cosche criminali? Le consorterie politiche locali? Gli affaristi e i caporali? E quelli delle partite Iva, dei precari, dei Cocopro? A essere sinceri forse dovremmo rispondere che l'unica struttura rappresentativa di questa moltitudine produttiva, oggi, va reperita in *Twitter*, in *Facebook*, nei *blog*, nella rete.

La moltitudine ha preso atto, da tempo, della sostanziale inesistenza di regole da invocare a tutela; la svolta autoritaria del governo Monti è al tempo stesso la codificazione istituzionale di un processo ormai concluso di precarizzazione e l'inizio di una gestione repressiva della forza lavoro dentro la crisi permanente che caratterizza l'economia finanziarizzata. La moltitudine non ha più illusioni, ha vissuto nell'ultimo decennio il peso dell'assenza di tutela, senza alleati, senza rappresentanti, sotto attacco. Una ragnatela inutile di norme complicate non è accompagnata da un apparato idoneo di sanzioni. Si tratta di norme che i giuristi classificano come *imperfette* (quando la sanzione manca del tutto) o *men che perfette* (quando la sanzione non ha valenza dissuasiva). Di fronte al fallimento delle società a responsabilità limitata o alla sparizione delle cooperative di comodo la maggioranza precaria

è ben consapevole di non avere protezione, perché lo stato nazionale (lo stato etico) assolve i responsabili senza tutelare le vittime. Per questo si è consolidata la prassi di trattare direttamente le condizioni di prestazione, al di fuori di qualsivoglia delega. Suscita tenerezza la reazione scandalizzata di alcuni vecchi sindacalisti e il loro elogio del buon tempo antico; ma non sarebbe più utile, per esempio, esaminare i cambiamenti nell'organico delle società di comunicazione (le *redazioni precarie*) invece di prendere in considerazione solo l'inarrestabile riduzione degli occupati nelle tipolitografie?

Gli accordi sindacali siglati nelle grandi imprese hanno una comune caratteristica: l'ammortizzatore sociale per la minoranza anziana e stabile, nulla per la maggioranza precaria nell'indotto cui viene di fatto caricato il costo della ristrutturazione. Ma questo ha cancellato il rapporto di delega e di fiducia; il precariato non si riconosce e non si può riconoscere in queste strutture rappresentative che percepisce sempre più come ostili. Oggi il precario, quando subisce, non cerca la Fiom ma *Striscia la notizia*, non un rappresentante sindacale ma qualche strumento mediatico di comunicazione della protesta.

I nuovi protagonisti precari della creazione di ricchezza si collocano ben oltre la tradizionale divisione fra "pubblico" e "privato", considerano il "comune" quale elemento costituente, la discussione senza tradizionale rappresentanza il metodo. Per questo sono già ora disponibili ad accettare il terreno di scontro che la svolta autoritaria del governo tecnico impone, senza possibilità di scelta. Non hanno vecchi orpelli e diritti antichi da difendere, perché è stato sempre negato loro l'accesso; sono pronti a *costituire* mediante il conflitto un nuovo sistema di aspirazioni da trasformare in norme, un programma rivendicativo adeguato ai tempi e capace di unire.

I diritti *soggettivi*, caratteristica delle società anglosassoni, si sono modificati e stanno mettendo radici nel centro della vecchia Europa, anche in Italia e nella penisola iberica. La carenza di rappresentanza esalta la crescita geometrica dei desideri di ogni singolo soggetto.

Il governo tecnico autoritario propone e impone l'etica del sacrificio quale unica soluzione possibile per superare la crisi; e, dopo il sacrificio, il premio promesso altro non è che la continuità del lavoro, visto come fine primario (*il lavoro sotto tutte le sue forme intellettuali tecniche e manuali è un dovere sociale. A questo titolo, e solo a questo titolo, è tutelato dallo Stato: Carta del lavoro, articolo 2*). Dobbiamo essere capaci di opporre a questo disegno una teoria organica di contrasto, elaborandola a partire dall'esame dei comportamenti reali e in legame con il conflitto. Se il governo propone *sacrifici* i precari non possono che opporre i *desideri*; il movimento costituente dei soggetti mira proprio a liberare il desiderio per liberare la vita, costringendo l'intera società a codificare questo processo in norma, in legge.

A questo punto l'attenzione di chi, per una sorta di destino esistenziale, è un ribelle irriducibile aumenta; come intercettare questa domanda sociale di tutela, al tempo stesso individuale e di massa? Come renderla effettiva? Come consentire a un desiderio di giustizia di diventare realtà? Come dunque affrontare, in pratica, la questione della tutela dei diritti della maggioranza instabile? La codificazione della prestazione precaria risulta quasi assente nelle formulazioni del diritto positivo; dunque si possono invocare solo principi generali e precettivi, senza limitarci alla Costituzione italiana, ma guardando alla Carta di Nizza, alla Convenzione per i diritti dell'uomo, alle direttive comunitarie. Qui sta la debolezza e insieme la forza della nuova moltitudine non rappresentata. In assenza di leggi che abbiano dato attuazione all'art. 39, non è argine al contenzioso la via delineata nell'art. 8; e in assenza di tutele effettive o efficaci non ci sono neppure argini all'applicazione immediata dei principi generali di Nizza. Le norme astratte esistono; bisogna allora pretendere di applicarle a tutte le prestazioni instabili. Non vi sono solo le questioni connesse alla circolazione della manodopera; del resto il testo originario della direttiva 2006/123/CE (la cosiddetta *Bolkestein*) è stato rivoluzionato in sede di approvazione, diventando la cosiddetta *Gebhardt*. Il Parlamento europeo ha escluso

una applicazione discriminatoria e di mero arbitrio del diritto nazionale. Probabilmente solo una radicale rimozione dei limiti all'apparato di sanzione può contrastare la violazione, compensando la liberalizzazione delle regole che sono a base del diritto del lavoro nei paesi dell'Unione; la maggioranza instabile non ha certo nulla da temere, oggi, dalla liberalizzazione delle regole e tutto da guadagnare ove si liberalizzi la possibile sanzione (il danno all'americana). Questa non è la via giudiziaria al socialismo; è più modestamente la ricerca di una traccia che accompagni il processo costituente dei desideri, creando con l'azione giurisprudenza e norme positive. Il soggetto singolo è titolare di diritti, senza mediazioni e senza deleghe. Le nuove generazioni navigano in rete, non si riconoscono nelle rappresentanze tradizionali e dunque sono estranee all'accordo interconfederale redatto il 28 giugno 2011 (buono o cattivo che esso sia non è sentito come cosa che li riguarda).

Brevemente e concludendo, dopo l'approvazione del Trattato di Lisbona e richiamando la Carta di Nizza:

- la libertà di associazione e la libertà organizzativa sindacale tendono a coincidere;
- la discriminazione è sanzionata in tutte le sue forme e genera l'obbligo di risarcire il danno, senza limiti nazionali di quantificazione;
- l'art. 27 pone il diritto (anche del singolo se non si sente o se non è rappresentato) all'informazione (e alla consultazione qualora si organizzino anche in forme nuove o atipiche di ribellione);
- l'art. 28 apre alla protesta dei lavoratori della comunicazione, laddove enuncia la tutela delle azioni collettive (compreso lo sciopero ma non limitatamente allo sciopero);
- l'art. 29 aggiunge al diritto di lavorare (ovvero anche di avere un lavoro) il diritto ai servizi di collocamento e l'art. 30 attribuisce a ogni lavoratore (dunque anche di cooperativa, anche non subordinato) la tutela contro l'ingiusta espulsione dal servizio;

- l'art. 31 infine garantisce il diritto a condizioni di lavoro sane, sicure e dignitose;
- l'art. 34 infine costituzionalizza l'assistenza sanitaria, estendendola a chiunque (non solo lavori ma anche) non disponga di risorse sufficienti;
- infine l'art. 47 sancisce il diritto a un ricorso effettivo (effettivo!)

davanti al Giudice per la tutela reale, concreta, dei diritti enunciati. Eccoci, siamo alla fine e siamo all'inizio. In un quadro di imminente assenza della normativa nazionale in tema di tutela assumono nuovo rilievo i principi generali di tutela soggettiva che sono la fonte del patto sociale cui aspirano i precari della maggioranza instabile, rifiutando il ruolo di totale asservimento della concezione intermittente elaborata dal potere e assunta dal governo tecnico italiano. I comportamenti dei precari non potranno che essere di natura costituente posto che ormai ogni atomo di conflitto si pone come immediatamente eversivo (o non tollerato dallo stato etico), le rivendicazioni non potranno non generare pronunzie, diventare giurisprudenza, materia viva, diritto positivo, scontro.